

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 902)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri  
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo 20 agosto 1947, numero 1115, possono essere riammessi in servizio nell'Arma dei carabinieri i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo che, in possesso dei prescritti requisiti, siano celibi o vedovi senza prole e non abbiano superato il 30° anno di età.

Tale disposizione impedisce di andare incontro alle vive aspirazioni di numerosi militari in congedo che, per aver contratto matrimonio, non possono attualmente ritornare nelle file dell'Arma in cui si sono distinti per condotta e serietà di carattere.

Si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di predisporre apposita norma che autorizzi il Comando generale dell'Arma dei carabinieri a disporre, in via eccezionale e per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, dei suddetti militari nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici.

Alle indicate finalità risponde l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Il disegno di legge ha carattere di deroga eccezionale nella considerazione che una disposizione con effetto permanente potrebbe dar luogo ad abusi da parte di coloro che, essendo ancora lontani dal limite di età prescritto per contrarre matrimonio, potrebbero chiedere il congedo per poi sposarsi ed aspirare alla riammissione in servizio. In relazione a ciò si prescrive che per poter ottenere la riammissione occorre aver compiuto l'età prevista per contrarre matrimonio.

Il limite massimo di età per ottenere la riammissione è fissato in anni 35, in modo da consentire agli interessati di maturare il diritto a pensione prima della cessazione dal servizio.

Il beneficio è esteso ai militari celibi o vedovi senza prole i quali, ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857, possono aspirare alla riammis-

sione soltanto se non hanno compiuto il 30° anno di età.

Il beneficio predetto riguarda i soli militari di truppa perchè nel ruolo dei sottufficiali non esistono vacanze organiche.

Poichè situazioni ed esigenze analoghe a quelle esistenti nell'Arma dei carabinieri sussistono anche presso il Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza, l'articolo 2 del disegno di legge provvede ad estendere le disposizioni dell'articolo 1 ai militari di truppa in congedo del Corpo predetto.

Dall'applicazione della legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una volta tanto la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio.

### Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità ed alle condizioni previste nel precedente articolo per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.